

Regione Campania

Consiglio Regionale della Campania

Delibera Giunta Regionale 26/07/2023, n. 443

“Adozione del Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 29/04/2024]

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) la legge n. 130 del 30 marzo 2001, disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri, prevedendo all'art. 6 che le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione;
- b) la Legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20 disciplina la cremazione dei defunti e di loro resti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito delle norme di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130;
- c) l'art. 6 della legge regionale 20 del 2006, così come modificato dalla legge regionale n. 27 del 30 dicembre 2019 dispone:
 - c.1) al comma 1 bis, che *“La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all'articolo 6 della legge n. 130 del 2001, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientali in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”*;
 - c.2) al comma 1 ter, che *“Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l'approvazione”*;
 - c.3) al comma 1 quater, che *“Nelle more del Piano di cui al comma 1 bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori”*;

RILEVATO che con l'art. 3 della Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2001 e s.m.i. è stata istituita la Consulta Regionale per le attività funerarie e cimiteriali, alla quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) esprimere parere sulla condizione di salvaguardia igienico-sanitaria nelle attività funerarie e formulare proposte che ottimizzino l'impatto ambientale delle aree cimiteriali e le operatività cimiteriali; b) osservare l'attuazione delle normative vigenti inerenti le attività di sepoltura, la pianificazione dei cimiteri e il trasporto dei cadaveri; c) predisporre conferenze periodiche sulle attività funerarie;

PRESO ATTO, dall'istruttoria dei competenti uffici regionali, che:

- a) il progressivo diffondersi della pratica della cremazione rende necessario procedere anche a una valutazione del fabbisogno dei templi di cremazione;
- b) con nota prot. N. 003/U/consulta del 27 marzo 2023, il Presidente della Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali ha trasmesso alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema

Sanitario Regionale, la proposta di Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, della legge regionale n. 20 del 2006, contenente la determinazione del fabbisogno e della localizzazione degli impianti di cremazione in Regione Campania, elaborato sulla base dei seguenti elementi:

- b.1) la popolazione residente;
- b.2) la distanza chilometrica dal tempio crematorio;
- b.3) la necessità di consentire la libera scelta tra sepoltura, tumulazione e cremazione;
- c) la menzionata proposta di Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni è costituita dai seguenti allegati:
 - c.1) Quadro conoscitivo dei diversi aspetti inerenti alla pratica della cremazione (all. 1);
 - c.2) Aspetti gestionali e tariffari (all. 2);
 - c.3) Fabbisogno e localizzazione degli impianti crematori (all. 3);
- d) sulla menzionata proposta di Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, della legge regionale n. 20 del 2006, la V Commissione Consiliare Permanente ha espresso, nella seduta del 15/06/2023, parere favorevole con osservazioni;
- e) la proposta della V Commissione Consiliare Permanente è stata rivalutata dalla Consulta regionale delle attività funerarie e cimiteriali che ha trasmesso, con nota prot. N. 008/U/consulta del 24 luglio 2023, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, la proposta del menzionato Piano regionale, con l'ulteriore previsione in base alla quale, prioritariamente, nell'area della Città Metropolitana di Napoli e nelle aree cimiteriali delle province di Salerno e di Caserta, gli impianti crematori ancora da realizzare siano da collocare nell'area sud dei rispettivi capoluoghi e che tale previsione, in osservanza della L.R. n. 20 del 09/10/2006, così come integrata dalla L.R. n. 27 del 30/12/2019, deve essere in coerenza con quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i Piani Regolatori dei Comuni interessati;

RAVVISATO

- a) che occorre procedere all'adozione del menzionato Piano, sul cui impianto la V Commissione Consiliare Permanente ha espresso parere favorevole e tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Consulta;
- b) di dover disporre, a contemperamento degli avvisi espressi dalla Commissione Consiliare Permanente e dalla Consulta e tenuto conto della natura di macro-organizzazione del presente provvedimento, con riferimento alla previsione dei nuovi impianti da collocare nei territori dei capoluoghi, che gli stessi debbano insistere nel territorio comunale del capoluogo e/o aree limitrofe, in guisa da demandare all'istruttoria tecnica la valutazione in merito alla più puntuale scelta localizzativa in quell'ambito;

RITENUTO, pertanto,

- a) di dover adottare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, della legge regionale n. 20/2006, il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, costituito dai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a.1) Quadro conoscitivo dei diversi aspetti inerenti alla pratica della cremazione (all. 1);
 - a.2) Aspetti gestionale e tariffari (all.2);
 - a.3) Fabbisogno e localizzazione degli impianti crematori (all. 3);
- b) di dover demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale gli adempimenti consequenziali;

VISTI

- a) la legge n. 130 del 30 marzo 2001;
- b) la Legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20;
- c) la legge regionale n. 27 del 30 dicembre 2019;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di adottare, ai sensi dell'art.6, comma 1 bis, della legge regionale n. 20 del 2006, il Piano Regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, costituito dai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - 1.1 Quadro conoscitivo dei diversi aspetti inerenti alla pratica della cremazione (all. 1);
 - 1.2 Aspetti gestionali e tariffari (all.2);
 - 1.3 Fabbisogno e localizzazione degli impianti crematori (all. 3);
2. di demandare alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale gli adempimenti consequenziali;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale per l'approvazione, nei termini di cui all'art. 6, comma 1 ter, della L.R. n. 20 del 2006, al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Campania.

Allegato 1

**Quadro conoscitivo dei diversi aspetti inerenti la
pratica della cremazione**

Il quadro normativo di riferimento

La Legge 130 del 2001 riconosce il diritto ai cittadini sia di ricorrere alla cremazione, sia di affidare liberamente le ceneri ai familiari per la conservazione fuori dai cimiteri o per la dispersione in natura. Secondo la stessa legge la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private dovrà avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari delle aree interessate per l'esecuzione di tale procedura. La dispersione non potrà dare luogo ad attività aventi fini di lucro e sarà vietata nei centri abitati.

La Regione Campania è tra le regioni italiane che hanno emanato leggi e decreti sulla cremazione (L.R. n. 20 del 09/10/2006 e decreto del commissario ad acta n. 59 del 24/11/2017 relativo – “Attuazione Legge 30 marzo 2001, n.130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”) consentendo sia la dispersione delle ceneri in natura che la consegna dell'urna ai congiunti per la sua conservazione nelle abitazioni.

Le Regioni che hanno legiferato in materia ad oggi, oltre alla Campania, sono: Regione Lombardia, Regione Emilia e Romagna, Regione Veneto, Regione Puglia, Regione Friuli-Venezia-Giulia, Province Autonome Trento e Bolzano, Regione Sardegna.

Altre Regioni hanno in fase di avanzata discussione e valutazione leggi in materia di cremazione.



Si riporta, di seguito, il quadro normativo, nazionale e regionale attualmente vigente:

- Decreto Presidente Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
- D.M. 12 luglio 1990 (all. 1 punto 5 - Immissioni polveri totali in atmosfera);
- D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000;
- Legge 28 febbraio 2001 n. 26 art. 1.7 revoca della gratuità della cremazione;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- Decreto Ministero dell'Interno 1 luglio 2002 “Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali”;

- Decreto Presidente Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della Legge 31 luglio 2002 n. 179” (G.U. 11 settembre 2003);
- Legge Regionale 09 ottobre 2006 n. 20 “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione” (B.U.R. Campania 23/10/2006 n. 48);
- Decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 59 del 24/11/2017.

Ristrutturazione di linee/impianti esistenti: gli impianti le cui linee non raggiungono il valore di n. 1200 cremazioni/linee/anno presentano senza ritardo un piano di adeguamento tecnologico e gestionale all'autorità competente.

L'iter amministrativo è quello già descritto per la realizzazione di nuove linee/impianti.

Popolazione residente in Campania al 31/12/2021 suddivisa per provincia:

<i>Provincia</i>	<i>Residenti</i> censimento al 2011	<i>Impianti</i>	<i>Linee di cremazione</i>
Avellino	401.451	1	2
Benevento	265.055	1	2
Caserta	905.045	2	4
Napoli	2.988.376	3	12
Salerno	1.064.493	3	6
Totale al 31/12/2021	5.624.420	10	26

(N.B. il numero degli impianti e conseguenti linee per la cremazione è dato dall'utilizzo di dati virtuali consistenti in n. 1.200 (tetto minimo) cremazioni/linea/anno in funzione della percentuale di coloro che in vita hanno manifestato la volontà di essere cremati (31,52%) del totale dei decessi avvenuti in Regione Campania (60.921) nell'anno 2021.

Rimane utile prevedere una allocazione logistica dei suddetti impianti in funzione dell'area territoriale e della conurbazione e della densità abitativa.

Aspetti gestionali e tariffari

La Cremazione è un “servizio pubblico a domanda individuale”, definizione dell’ex Decreto Ministero dell’Interno del 31 dicembre 1983, ribadito recentemente nel Decreto del Ministero dell’Interno del 1° luglio 2002 (G.U. n.189 del 13 agosto 2002). Nonostante la revoca della gratuità della cremazione introdotta nel 2001 con la Legge 130 del 2001, molti comuni italiani hanno preferito sostenere la scelta della cremazione dei loro cittadini attraverso il mantenimento della gratuità oppure mediante una tariffa inferiore a quella stabilita dalla Circolare SEFIT – Utilitalia n. 1745 del 21/10/2020 – valori tariffari massimi per la cremazione per l’anno 2021 - € 515,69= più I.V.A. 22% pari a € 113,45= per un totale di € 629,14= o con il riconoscimento di parziali o totali rimborsi.

La serie storica della autorizzazioni¹⁶ alle cremazioni nella Regione Campania

Tuttavia, una variabile che appare ancor più significativa rispetto a quella del numero dei morti, è in realtà la percentuale di coloro che scelgono di essere cremati.

L’aumento, stante la carenza di dati si può ritenere proiettato verso le seguenti percentuali: circa il 50% dalla provincia di Napoli comune capoluogo, per circa il 16% dalla provincia di Salerno, per circa il 14% dalla provincia di Caserta, per il 10% dalla provincia di Benevento e per il 10% dalla provincia di Avellino.

Nella nostra Regione i dati sulle cremazioni risultano non completi in quanto gli stessi relativi a tale pratica non vengono forniti con puntualità dai Comuni della Regione. A tal proposito con lettera circolare prot. n. 611653 del 09/12/2022 e successivo sollecito prot. n. 19309 del 13/01/2023 avente ad oggetto rispettivamente “Lettera circolare relativa all’attuazione del disposto della L. 130 del 2001 e successivo DCA n. 59 del 2017” e Richiesta stato attuale monitoraggio pratica funeraria DCA n. 59 del 2017” si è provveduto a richiedere alle Direzioni Generale delle AA.SS.LL. e ai Sindaci dei Comuni della Regione Campania il puntuale e corretto invio dei dati relativi alle attività di cremazione autorizzati sui propri territori con cadenza annuale così come disposto dal DCA n. 59 del 2017.

¹⁶ È il provvedimento con cui l’autorità comunale, preso atto della volontà di cremazione espressa in vita dal defunto o, nel suo silenzio, dai suoi familiari e acquisito il certificato medico in cui si esclude la morte dovuta a reato o, in alternativa, l’eventuale nulla osta dell’Autorità giudiziaria, consente che si dia corso alla cremazione di un cadavere.

Fabbisogno e localizzazione degli impianti crematori

Elementi da considerare per la definizione del fabbisogno e della localizzazione

Elementi normativi

La normativa nazionale e regionale ci indica di considerare:

- la popolazione residente
- la distanza chilometrica
- la necessità di consentire la libera scelta tra sepoltura e cremazione.

1. Per quanto riguarda la popolazione occorre sviluppare l'analisi a partire dai dati attuali, per considerare le proiezioni di evoluzione demografica di medio e lungo periodo in relazione ai valori assoluti e relativi, ai tassi di mortalità, alle classi di età della popolazione; tali fattori dovranno poi essere considerati in relazione ai tassi di aumento delle cremazioni, in relazione ai trend di crescita registrati in questi ultimi anni (vedi fonte Sefit anno 2021).

2. Per quanto riguarda la distanza chilometrica occorre articolare la valutazione a partire dai bacini territoriali di affluenza degli attuali crematori e dalla modificazione della capacità di attrazione/risposta in relazione alla diversa collocazione territoriale all'interno di aree vaste. Occorre inoltre tener presente che un bacino teorico per la localizzazione di un tempio crematorio deve essere di almeno 300.000/500.000 abitanti e che, per la localizzazione attuale dei templi crematori e per quella di un prossimo futuro, sicuramente i confini dei bacini superano l'ambito dei territori provinciali e/o delle città metropolitane.

3. Per quanto riguarda la necessità di consentire la libera scelta tra sepoltura e cremazione occorre valutare e stimare il trend di ulteriore crescita delle cremazioni, in relazione, come già detto, al trend degli ultimi anni, alla riduzione degli ostacoli nei confronti di tale pratica, al diffondersi di una cultura favorevole al fenomeno, veicolata anche dalla implementazione della normativa, da un numero sempre maggiore di pratiche, dalla presenza delle aree di dispersione attrezzate nei cimiteri e/o aree individuate dalla normativa Regionale. Il diffondersi della pratica richiede che non aumentino, inoltre, i tempi di attesa, che se superiori a tempi "ragionevoli" di fatto, incidono sull'espressione della libera scelta.

Elementi non considerati dalla norma

L'equilibrio economico-gestionale dell'impianto è un elemento non previsto dalla normativa. Si ritiene tuttavia necessario ricavare dall'insieme dei dati presi in esame una valutazione dei livelli di funzionamento minimo di un tempio crematorio al fine di giustificarne la costruzione e la localizzazione e di assicurare per il futuro un rapporto favorevole tra costi e ricavi della gestione.

Questo, sia in relazione ai bacini territoriali di riferimento che al possibile ricorso alla cremazione dei resti dei cadaveri sepolti e al termine dei periodi previsti e non mineralizzati.

A tal fine l'istituzione della scheda di rilevazione dei dati comunali prenderebbe in considerazione anche le scadenze delle concessioni di manufatti cimiteriali, per le estumulazioni a seguito di mancata mineralizzazione che possono avere come esito una cremazione invece di una nuova inumazione (DPR n 254 del 15/07/2003).

Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Gazzetta ufficiale 11 settembre 2003 n. 211) "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma

dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", all'art. 3 ha definito resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione. Al termine del previsto periodo ordinario di inumazione (10 anni) o tumulazione (20 anni) i congiunti possono oggi - a seguito di queste disposizioni - provvedere alla cremazione dei resti dei loro cari. E' sufficiente richiedere il nulla osta al Comune ove è situato il Cimitero senza la presentazione di particolari documenti, fatti salvi gli adempimenti ove richiesti dettati dal DCA n. 59 del 24/11/2017. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati.

Allo stato per carenza di dati conseguenza della mancata notifica degli Enti preposti, su questo procedimento, anche in ragione del fatto che solo recentemente si è provveduto con apposita nota a richiedere attuazione del citato DCA, non si ha contezza del reale numero di cremazioni effettuate su resti mortali.

Fonti del settore sostengono, infatti, che per il concorso di vari fattori, tra cui in particolare il vasto uso di farmaci che si è venuto a determinare in concomitanza con la crescita economica degli anni '60, il numero delle salme che verranno rinvenute inconsunte sarà sempre maggiore.

La pianificazione dei templi crematori in Regione Campania

Premesso che l'attività di cremazione è un servizio pubblico a domanda individuale ed è un'attività cimiteriale, la realizzazione di templi crematori deve assicurare l'equilibrio tra la giusta disponibilità del servizio, la sostenibilità della gestione e il ritorno degli investimenti. E' quindi indispensabile definire una opportuna pianificazione territoriale che garantisca il mantenimento di tale equilibrio nel tempo.

La sostenibilità economica e gestionale di un impianto richiede un bacino di utenza normalmente molto più ampio di un singolo comune o di un gruppo di comuni, deve essere valutato a un livello superiore, cioè a livello **Regionale**; è quindi indispensabile condizionare l'autorizzazione e la costruzione al rispetto di un piano regionale.

Si rappresenta che la necessità di rispettare la pianificazione regionale che rimane vincolante in modo esplicito all'**autorizzazione da parte dei Comuni e altri Enti Locali**, per i templi crematori pubblici, mentre per quanto riguarda i templi di cremazione privati occorre attendere eventuali approvazioni di leggi nazionali e/o di specifiche leggi regionali.

Pertanto, si ritiene opportuno, che tali attività siano legate esclusivamente ad una preventiva programmazione regionale, alle procedure previste per la realizzazione e la gestione dei templi crematori (eventualmente anche a favore di gestori di case funerarie).

A seguito di richiesta dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale tendente a conoscere il numero dei templi crematori presenti ed operativi in Campania, la *Direzione Generale Tutela della Salute - UOD 02 – Prevenzione e Igiene Sanitaria* unitamente alla *Consulta Regionale per le attività funerarie e cimiteriali*, con propria nota ha richiesto la ricognizione ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Campania, una attenta verifica dei templi crematori insistenti sul proprio territorio.

Di seguito si riportano i dati pervenuti dai singoli Dipartimenti di Prevenzione in riscontrano a quanto richiesto dalla Direzione Generale Tutela della Salute:

- Montecorvino Pugliano - Contrada Cerra, 1
- Cava de' Tirreni - Via Cimitero, 1
- Domicella - Via Cimitero, 1

- Napoli - Via Santa Maria del Pianto, snc
- Castel Volturno - Strada provinciale 333, Km 4+000

Valutazione del fabbisogno di templi crematori e della localizzazione di nuovi impianti nella Regione Campania

Sulla base degli elementi e delle variabili considerate in premessa, si ritiene di poter formulare la seguente valutazione relativamente al fabbisogno di templi crematori e della loro collocazione sul territorio Regionale:

- quattro crematori da collocare nell'area della Città Metropolitana di Napoli, di cui due templi crematori collocati nell'area cimiteriale di Poggioreale - Napoli (uno già esistente e uno in fase di installazione) in riscontro alla densità abitativa (oltre un milione di abitanti) e ulteriori due templi crematori, in considerazione del numero di abitanti dell'intera provincia di Napoli, in area diversa dal territorio cimiteriale della città di Napoli – ed almeno 1 dei due nuovi impianti dovrà essere nel territorio comunale del capoluogo e/o aree limitrofe;
- tre templi crematori da collocare nell'area cimiteriale dei comuni della provincia di Salerno (di cui due già esistenti nei comuni di Cava de' Tirreni e Montecorvino Pugliano e il terzo ancora da installare) a fronte della vasta estensione territoriale della provincia – nel territorio comunale del capoluogo e/o aree limitrofe;
- due templi crematori da collocare nell'area cimiteriale di due comuni della provincia di Caserta (di cui uno già esistente nel comune di Castel Volturno e uno ancora da installare) a fronte della estensione territoriale ed abitativa – nel territorio comunale del capoluogo e/o aree limitrofe;
- due templi crematori da collocare nell'area cimiteriale di due comuni delle provincie di Avellino e Benevento (uno già esistente nel comune di Domicella – Av e uno ancora da installare nell'altra provincia) per numero inferiore di abitanti ma per estensione territoriale.

Gli impianti già esistenti fanno riferimento al bacino di utenza di tutta la Regione Campania.

La previsione sopra considerata è coerente con gli elementi di analisi e valutazione esaminate e con le prescrizioni normative e regolamentari vigenti.

La previsione di crematori come sopra considerata, in osservanza della L.R. n. 20 del 09/10/2006, così come integrata dalla L.R. n. 27 del 30/12/2019, deve essere in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i Piani Regolatori dei Comuni interessati.

Caratteristiche generali e normativa dei templi di cremazione.

E' utile richiamare alcune caratteristiche degli impianti, al fine di acquisire tutti gli elementi utili per una conoscenza adeguata del fenomeno. Di seguito saranno citate alcune caratteristiche generali degli impianti, allo scopo di avere un quadro complessivo delle modalità di funzionamento e dei costi di un impianto. Le caratteristiche degli impianti di seguito citati hanno un valore indicativo, poiché le modalità costruttive e i costi variano in modo considerevole da impianto a impianto.

Il costo di un'opera è di circa 1,7 milioni di euro, di cui circa 600.000 € per la fornitura e l'installazione dei forni; un milione di euro per le opere murarie, gli arredi, l'impiantistica e 90.000 € per la progettazione, a cui vanno aggiunte le spese di collaudo e l'I.V.A. per un importo complessivo di circa € 1.900.000,00=.

La potenzialità di un tempio crematorio avviato e preriscaldato è di una salma ogni 90 minuti circa. Un impianto può assicurare anche la cremazione di resti da esumazione e indecomposti.

Un impianto crematorio deve essere concepito in modo tale da limitare il più possibile l'impatto

ambientale. Può essere articolato su due livelli, uno solo visibile che ospita la sala delle cerimonie e/o del commiato (vedi DGRC n.733 del 27/11/2017 modificata dalla n. 90 del 20/02/2018) con il feretro, salette per gli officianti di diversi riti religiosi, una sala d'attesa, l'ufficio dell'addetto, la camera di ricevimento per i feretri e per le urne cinerarie, i servizi igienici per il pubblico e il personale di servizio. Al termine del rito un apposito montacarichi scende al livello interrato, non visibile all'esterno ove sono localizzati:

- a) i forni crematori,
- b) l'impianto di depurazione
- c) una camera deposito a temperatura controllata.

Gli impianti devono essere costruiti con soluzioni tecnologiche avanzate in modo da garantire consumi di energia contenuti, il rigoroso rispetto delle emissioni in atmosfera secondo la normativa locale, un'elevata temperatura di cremazione con totale assenza di odori sgradevoli e materia organica nelle ceneri, la massima silenziosità durante il funzionamento (sarà deputata a tali verifiche l'Agenzia Regionale per l'Ambiente – ARPAC).

Le norme che regolano la costruzione degli impianti di cremazione, sono le stesse di un impianto di incenerimento di RSU, più precisamente D.M. 12 luglio 1990 (all. 1 punto 5 - Immissioni polveri totali in atmosfera); ciò è da ritenersi una involontaria omissione, da parte del legislatore, in quanto nel 1990 il fenomeno delle cremazioni era del tutto marginale. Comunque nel decreto citato sono fissati dei limiti di inquinamento in funzione della capacità nominale degli impianti di incenerimento.

Inoltre, poiché le salme non risultano classificabili quali rifiuti ai sensi della parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006, gli impianti di cremazione non rientrano in alcuna delle categorie progettuali di cui alla parte II del codice Ambientale (D.Lgs n. 152 del 2006); pertanto, non sono sottoposti né a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) né tanto meno a VIA, tuttavia non essendo ricompresi tra gli impianti di cui all'art. 272 comma 1 del D. Lgs. n. 152 del 2006 (Attività con emissioni scarsamente rilevanti) e di cui all'art. 272 comma 2 (Attività in deroga) tutti gli impianti di cremazione sono soggetti al procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni di cui all'art. 269 del D. Lgs. n. 152 del 2006 da svolgersi in procedura ordinaria, ossia tramite indizione di lavori di Conferenza dei Servizi di cui alla L. 241 del 1990, la quale prevede il coinvolgimento di tutti gli Enti che abbiano competenza in materia ambientale. Il rilascio di tale autorizzazione è inoltre subordinato all'esito positivo della verifica preventiva da parte della Direzione Generale Tutela della Salute – UOD 02 Prevenzione e Igiene Sanitaria ove risulta incardinata la Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali.

Si evidenzia, altresì, la necessità di coinvolgere il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi, indetta dall'autorità competente (ad oggi Città Metropolitana), in merito agli aspetti di gestione e trattamento di salme, e alle eventuali ricadute sulla salute pubblica.

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152 del 2006, è subordinata alla presentazione da parte del Comune preferibilmente associato ad altri (Consorti), alla Direzione Generale per la Tutela della Salute di una istanza tesa a verificare che la nuova linea/nuovo impianto contribuisca ad assicurare una distribuzione omogenea in Regione Campania.

In questa logica, la popolazione residente ed il numero di linee di impianto già attive ed efficienti nel territorio della città Metropolitana e/o dei singoli comuni e/o Consorziati tra di esse sono primi criteri di verifica ai fini della loro realizzazione (criterio quantitativo e localizzativo).

Sono, altresì, criteri da rispettare:

1. efficienza: il raggiungimento di 1200 cremazioni/linea/anno, e alta redditività in funzione di un adeguato bacino di utenza che tenga conto della popolazione residente, del tasso di

mortalità, dell'entità della scelta crematoria, nonché in funzione del bisogno di cremazione dei resti delle esumazioni ed estumulazioni;

2. tecnologia: l'impianto deve utilizzare la migliore tecnologia disponibile per l'abbattimento dell'emissione in atmosfera;
3. sostenibilità ambientale: non è ammessa la realizzazione di impianti/linee la cui fonte energetica sia elettrica;
4. zone sottoposte a vincolo paesaggistico o in sedi oggetto di Patrimonio Unesco;
5. gestionali: non è ammessa la realizzazione di impianti che non abbiano almeno due linee ed il cui utilizzo non avvenga su più di un turno lavorativo al giorno/gg.

Sono comunque identificate due precise fasce di capacità, una superiore e una inferiore alle 3 t/h.

Le leggi regionali definiscono le funzioni e compiti dei Comuni per la realizzazione di templi crematori. Spetta ai Comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di templi crematori.

I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto.

Il Comune può autorizzare solo l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

I templi crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

Ogni Comune e/o associazione di Comuni devono allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato (così come dettato dalla DGRC n. 90 del 20/02/2018), collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.